

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(35)

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

10^a (Industria)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente della 10^a Comm.ne
DE' COCCI*

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

«Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» (211).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il ministro Morlino richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sull'opportunità di rinviare l'esame del primo comma dell'articolo 4 — accantonato nella scorsa seduta — alla fine della discussione degli altri articoli; a suo avviso sarebbe opportuno che il dibattito avesse luogo in una seduta da tenersi giovedì 9 dicembre.

Il senatore Milani preferirebbe invece affrontare la questione, al più tardi, nella seduta di martedì 7; dopo interventi del mi-

nistro Donat-Cattin e del senatore Renato Colombo (che sottolineano l'esigenza di esaurire l'esame di numerose altre norme prima d'affrontare la questione posta dal primo comma dell'articolo 4), prende la parola il senatore Colajanni, rilevando che basterebbe stralciare, dal comma accantonato, la parte riguardante i contributi sugli aumenti di capitale per poi poter procedere speditamente nella trattazione dei residui argomenti.

Seguono interventi dei senatori Milani e De Vito e dei ministri Morlino e Donat-Cattin; rimane infine stabilito che l'esame delle norme che contengono riferimenti alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 4 sarà proseguito senza alcuna limitazione o rinvio.

Il senatore Pollastrelli illustra ampiamente un articolo aggiuntivo 4-bis, sottoscritto anche dai senatori Talamona, Polli e Romanò, volto a prescrivere l'applicazione della normativa in esame anche alle imprese artigiane manifatturiere ed estrattive, singole ed associate; le domande di tali imprese dovrebbero essere presentate ai Comitati tecnici regionali dell'Artigiancassa, la quale dovrebbe essere autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, valendosi degli istituti abilitati alle relative operazioni.

Dal canto suo il senatore Vettori illustra ampiamente un altro articolo aggiuntivo, sottoscritto anche dai senatori Del Ponte, Giovanniello e Carboni, così formulato: «Le agevolazioni finanziarie di cui alla lettera b)

del primo comma dell'articolo 4 sono estese ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di riscontro che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al 100 per cento della perdita finale.

Qualora le iniziative artigiane siano realizzate, anche parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente a quella dei contributi sugli interessi. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 7.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI una relazione in ordine alla dimensione delle iniziative, all'entità degli investimenti e degli effetti occupazionali derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo ».

Il senatore Pollastrelli rileva che l'articolo aggiuntivo da lui proposto è più ampio di quello presentato dai senatori Vettori ed altri; non esclude, peraltro, la possibilità di giungere alla formulazione di un testo unificato dei due emendamenti.

Successivamente, il senatore Cifarelli, manifestando perplessità sull'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Vettori ed altri, si dichiara invece contrario a quello dei senatori Pollastrelli ed altri; prendono poi la parola il ministro Donat-Cattin — il quale chiede al senatore Vettori alcuni chiarimenti — e il relatore Carollo che, addotte ulteriori argomentazioni a sostegno dell'emendamento proposto dai senatori Vet-

tori ed altri, si dichiara ad esso pienamente favorevole.

Interviene nel dibattito il senatore Anderlini richiamando l'attenzione delle Commissioni sull'opportunità di modificare il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Vettori ed altri, nel senso di prevedere un richiamo al secondo, anziché al terzo comma, dell'articolo 2.

Prende quindi la parola il ministro Donat-Cattin il quale, prospettata l'esigenza di modificare il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Vettori ed altri, esprime l'avviso di migliorarne la formulazione dell'ultimo comma; conclude avvertendo che gli stanziamenti per l'artigianato dovranno essere adeguatamente aumentati se si vuole evitare che le provvidenze di cui si discute rimangano inoperanti.

Dopo ripetuti interventi del relatore Carollo, dei senatori Colajanni, Pollastrelli (che ritira il suo emendamento), De Vito, Vettori, del Presidente e del ministro Donat-Cattin, l'articolo aggiuntivo dei senatori Vettori ed altri viene accolto, con un'integrazione al primo comma nella quale si stabilisce che le agevolazioni finanziarie di cui trattasi sono accordate alle imprese artigiane impegnate in progetti di ristrutturazione, riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive che rientrino tra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, terzo comma; le Commissioni approvano altresì l'ultimo comma in una diversa formulazione.

Si passa all'esame dell'articolo 5. Il senatore Milani illustra un emendamento presentato dal Gruppo comunista che, al primo comma, dopo le parole: « corredata dall'istruttoria », propone di aggiungere le seguenti altre: « entro tre mesi dalla presentazione della domanda ».

Dopo che i senatori Cifarelli e De Vito si sono espressi in senso favorevole, il senatore Basadonna fa presente che il termine « istruttoria » appare eccessivamente generico e consiglia di sostituirlo con altro più tecnico. La Commissione accoglie l'emendamento, dando mandato al relatore di sostituire il termine « istruttoria », secondo quanto suggerito dal senatore Basadonna.

Viene quindi preso in esame un altro emendamento, presentato sempre dal Gruppo comunista, aggiuntivo, dopo il secondo comma, di un nuovo comma, secondo il quale per i finanziamenti inferiori ad un miliardo, fatta esclusione per le richieste relative alle attività sostitutive, le procedure istruttorie sono svolte dalle Regioni, all'uopo delegate.

Il ministro Donat-Cattin dichiara la propria contrarietà a tale proposta osservando, fra l'altro, che la rimessione della istruttoria a livello regionale vanifica quella esigenza di coordinamento organico centrale nella elaborazione delle linee di politica industriale, che rappresenta uno degli aspetti sostanziali del provvedimento all'esame. Inoltre per questa via si creerebbe lo spazio per probabili atteggiamenti contraddittori da parte delle varie Regioni.

Su tale emendamento si apre quindi un ampio dibattito in cui intervengono i senatori Cifarelli, Forma, Di Marino, Giovanniello, Carollo, Colajanni, Basadonna e Bollini.

Il senatore Cifarelli, nel consentire con le considerazioni espresse dal Ministro, pone in dubbio la stessa legittimità costituzionale di una delega alle Regioni in tale materia.

Il senatore Forma, contrario anch'egli all'emendamento, sottolinea l'esigenza che le istruttorie vengano condotte con criteri omogenei.

Il senatore Di Marino osserva invece che la Commissione tecnica, costituita a latere del CIPI, appare inadatta a verificare l'efficienza di finanziamenti di dimensioni limitate: pertanto, proprio in vista di una esigenza di snellezza nelle procedure e di aderenza alle situazioni locali, sarebbe consigliabile accogliere l'emendamento comunista.

Il senatore Giovanniello dichiara invece che l'emendamento rischia di appesantire ulteriormente le procedure, rallentando l'erogazione dei finanziamenti.

Il relatore Carollo, dichiarandosi contrario all'emendamento, sostiene anche egli che esso mette in pericolo l'esigenza di un coordinamento unitario della politica industriale.

Il senatore Colajanni fa presente che in sede regionale non si tratta di deliberare

il finanziamento ma di verificare la sua compatibilità con i programmi di settore: il potere decisionale, pertanto, rimarrebbe al CIPI e non vi sarebbe alcun appesantimento della procedura.

Il senatore Basadonna si dichiara d'accordo con il senatore Colajanni, purché l'intervento della Regione sia limitato all'accertamento della rispondenza del progetto agli obiettivi programmatici fissati dal CIPI.

Il senatore Bollini, infine, collegandosi alle considerazioni svolte dai senatori Di Marino e Colajanni, ribadisce che l'accoglimento dell'emendamento, lungi dal porsi come un elemento di appesantimento della procedura, rappresenta invece un fattore di snellezza e di razionalizzazione.

Dopo che il relatore ed il ministro Donat-Cattin hanno ribadito la propria contrarietà, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Parimenti non viene accolto un altro emendamento di parte comunista, consequenziale al precedente.

È invece accolto un emendamento al primo comma presentato dal senatore De Vito, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « specificando le agevolazioni richieste », la seguente frase: « Copia delle domande non accolte e della relativa relazione conclusiva dell'istruttoria è trasmessa dagli istituti di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Si passa quindi all'esame di un emendamento presentato congiuntamente dai senatori Bollini, De Vito e Renato Colombo, inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente nuovo comma: « il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce procedure, tempi e metodologie delle istruttorie allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito ».

Dopo brevi interventi dei senatori Basadonna, Carollo e Cifarelli, l'emendamento è accolto.

Viene quindi accantonato un emendamento di parte comunista che propone la soppressione del quarto comma dell'articolo 5.

Su proposta del ministro Donat-Cattin, la Commissione riprende in esame gli ultimi due commi del nuovo articolo 4-bis, proposto dai senatori Vettori ed altri, e già accolto in linea di principio, per sciogliere una riserva relativa alla formulazione di detti commi.

Il presidente De' Cocci, tornando all'articolo 5, avverte le Commissioni riunite che risultano accolti, con le modificazioni introdotte in precedenza, soltanto i primi tre commi dell'articolo medesimo. Restano invece impregiudicate le questioni poste dagli ultimi due commi dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 6. Il presidente de' Cocci avverte che i senatori De Vito, Carollo e Cifarelli hanno presentato un emendamento che riformula completamente l'articolo 6.

Il Presidente, con l'accordo delle Commissioni, decide quindi di porre a base dell'esame questo nuovo testo che deve intendersi sostitutivo della formulazione originaria dell'articolo: pertanto tutti gli emendamenti vanno riferiti a tale nuovo testo.

Secondo il primo comma della nuova formulazione dell'articolo 6 i mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dall'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e all'erogazione di finanziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del Fondo.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore Milani (che ritira un emendamento comunista) ed il ministro Donat-Cattin, le Commissioni accolgono la nuova formulazione del primo comma.

Si passa quindi all'esame del secondo comma dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto dai senatori De Vito, Carollo e Cifarelli. Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono il ministro Donat-Cattin (che suggerisce alcune modifiche) e i senatori Milani, De Vito, Cifarelli, Di Marino e Colajanni, il comma viene accolto nella seguente formulazione: « La quota dei finanziamenti e delle emis-

sioni di obbligazioni assistiti dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma non può superare le seguenti misure: 70 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523; 60 per cento per il rimanente territorio nazionale ». Resta accantonato il problema del trattamento dei prestiti esteri.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del ministro Donat-Cattin (chiarimenti forniti dal senatore De Vito), le Commissioni accolgono anche la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 6, concernente il modo in cui va calcolato il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 4. Viene altresì accolta la formulazione del quarto comma del nuovo testo dell'articolo 6, secondo la quale il tasso di riferimento è determinato in base ai criteri stabiliti al primo comma, lettera d) e dal quarto comma dell'articolo 15 della legge n. 183 del 1976.

Viene quindi esaminato il quinto comma del nuovo testo dell'articolo 6, in base al quale il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a) dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

Il Presidente ricorda che in base al terzo comma, già accolto dalla Commissione, il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese a carico dell'operatore, è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate al Mezzogiorno, al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui alle lettere f) e g) del primo comma dell'articolo 15 della legge n. 183 nonché nei territori montani delimitati a norma della legge n. 1102 del 1971; al 60 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Sulla formulazione del quinto comma si apre un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Andreatta, Renato Colombo, Milani ed il ministro Donat-Cattin.

In particolare, il senatore Andreatta si dichiara contrario alla nuova formulazione del quinto comma osservando, tra l'altro, che esso irrigidisce eccessivamente le possibilità di intervento non tenendo conto che i processi di riconversione avvengono in situazioni aziendali profondamente diversificate per le quali non è possibile indicare un tasso di interesse unico. I senatori Renato Colombo e Milani contestano invece l'argomentazione del senatore Andreatta, sottolineando la opportunità che già in sede legislativa vengano fissati alcuni punti fermi che devono guidare la gestione dell'erogazione dei mutui a norma della lettera a) dell'articolo 4.

Il ministro Donat-Cattin, pur consentendo nel merito con le osservazioni fatte dal senatore Andreatta, ritiene che la soluzione proposta rappresenti un utile linea di mediazione dei diversi punti di vista.

Anche il senatore Carollo, sottolineato che i mutui previsti dalla lettera a) dell'articolo 4 hanno una natura qualitativamente diversa da quelli erogati direttamente dagli istituti di credito, pur convenendo che la soluzione proposta si presenta per certi aspetti piuttosto ibrida ne raccomanda comunque l'accoglimento.

Posta ai voti è quindi accolta la formulazione del quinto comma del nuovo testo dell'articolo 6.

Si passa quindi all'esame del sesto comma, concernente la durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti, le modalità di ammortamento e le altre eventuali condizioni, che vengono stabilite, per ciascuna operazione, all'atto della concessione del beneficio. Dopo aver respinto un emendamento di parte comunista, le Commissioni (contrari i senatori comunisti), accolgono la nuova formulazione del sesto comma.

Le Commissioni decidono quindi di accantonare il settimo comma, relativo alla disciplina dei contributi di cui al primo comma, lettera c) dell'articolo 4 nell'ipotesi di prestiti esteri. Si passa all'esame dell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 6.

Il ministro Donat-Cattin propone di porre a base dell'esame la formulazione originaria dell'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, secondo la quale, sui mutui

erogati dal Fondo, non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono invece essere richieste garanzie reali. Dopo la parola « reali », il Ministro suggerisce di inserire: « extra aziendali ».

Sulla formulazione di tale comma si apre un ampio dibattito: intervengono il senatore Andreatta, il ministro Donat-Cattin ed i senatori Cifarelli, De Vito, Vettori ed il relatore Carollo. In particolare, i senatori Andreatta e Cifarelli sottolineano l'opportunità che, in ipotesi eccezionali, soprattutto a fronte di investimenti stranieri, il CIPI possa autorizzare gli istituti di credito a richiedere garanzie reali extra aziendali.

Dopo che la Commissione ha accolto l'originaria formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 6, con l'aggiunta in fine della parola « extra aziendali », il senatore Cifarelli propone un emendamento che aggiunge alla fine del comma testè accolto le seguenti altre parole: « salvo deliberazioni di deroga da parte del CIPI, su proposta degli Istituti di credito ».

Su tale proposta del senatore Cifarelli interviene il senatore Andreatta, il quale in particolare, mette in evidenza che l'emendamento eviterebbe di richiedere una fidejussione generale per gli investimenti fatti da imprese estere. Il senatore Colajanni invece fa presente che l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli non è compatibile con il nostro attuale ordinamento del credito in quanto sottrae agli istituti di credito un'area di valutazione che è tipicamente riservata ad essi, rimettendola inopportunitamente ad un organo politico. Posto ai voti, l'emendamento del senatore Cifarelli viene respinto.

Il senatore Milani illustra quindi un emendamento secondo il quale le imprese che abbiano ottenuto i pareri di conformità ai sensi della legge n. 853, per accedere alle agevolazioni previste dal provvedimento in esame debbono realizzare gli impegni assunti in precedenza e promuovere le iniziative alternative nei settori indicati come prioritari dal CIPI. Dopo che il ministro Donat-Cattin e il senatore Ripamonti si sono dichiarati nettamente contrari all'emendamento, su pro-

posta del senatore De Vito esso viene momentaneamente accantonato.

Il senatore Milani illustra un nuovo emendamento comunista, aggiuntivo anch'esso di un nuovo comma all'articolo 6, secondo il quale le imprese con capitale sociale superiore a 15 miliardi non possono accedere alle agevolazioni previste dal disegno di legge se i programmi complessivi di ristrutturazione e di riconversione presentati non prevedano attività sostitutive, pari almeno al 40 per cento del finanziamento richiesto, da installare nei territori del Mezzogiorno.

Dopo che il Ministro dell'industria si è dichiarato contrario anche a questo emendamento, osservando che esso rappresenta una obiettiva incentivazione al processo di conglomerazione delle attività delle aziende industriali, creando intralci ai processi di ristrutturazione e riconversione, intervengono i senatori Ripamonti, Di Marino, Vettori, Noè e Colajanni. Infine le Commissioni, su proposta del senatore De Vito, decidono di accantonare anche tale emendamento.

La senatrice Giovanna Lucchi illustra quindi un altro emendamento secondo il quale, allo scopo di garantire il mantenimento e l'espansione dei livelli occupazionali femminili, le aziende che ottengono finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione sono esonerate dal pagamento dei contributi per gli assegni familiari per il personale femminile. In particolare, la senatrice Lucchi pone in evidenza la posizione di debolezza in cui si trova oggi la manodopera femminile e fa presente che la proposta dovrebbe riguardare complessivamente circa 350 mila unità di lavoro femminili, con un onere complessivo valutabile intorno ai 70 miliardi annui.

Il ministro Donat-Cattin chiede che l'emendamento venga accantonato, anche in considerazione del fatto che si è in attesa di una risposta da parte dei competenti organi comunitari in ordine alla compatibilità di manovre di fiscalizzazione parziale degli oneri sociali con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

Le Commissioni pertanto decidono di accantonare l'emendamento. Si passa infine al-

l'esame di un emendamento di parte comunista aggiuntivo di un nuovo comma all'articolo 6, secondo il quale le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, per capitali ed interessi sui mutui agevolati concessi con le disponibilità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il ministro Donat-Cattin, fa presente che la norma è sostanzialmente pleonastica e comunque non tale da trasformare in fondo di rotazione lo stanziamento triennale destinato all'erogazione dei mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4; il relatore si dichiara invece favorevole e l'emendamento viene accolto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de' Cocci avverte che le Commissioni 5ª e 10ª torneranno a riunirsi martedì 7 dicembre, alle ore 10 e alle ore 16,30, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge sulla riconversione industriale (n. 211).

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (324) (all'Assemblea).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
BOGI

La seduta ha inizio alle ore 16.

**PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE RICHIESTE
DI ACCESSO INSERITE NEL PROTOCOLLO
PUBBLICO DELLA SOTTOCOMMISSIONE.**

Il Presidente rileva che la Sottocommissione non è in numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle 16,10 è ripresa alle 17,10).

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, convoca la Sottocommissione per giovedì 9 dicembre, alle ore 10,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,20.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto parlamentare del 2 dicembre 1976, nel comunicato della Sottocommissione permanente per l'accesso: a pagina 42, seconda colonna, secondo capoverso, quarta riga, sostituire le parole da: « e, per le... », fino alla fine del periodo, con le altre: « nelle fasce orarie già destinate alle emissioni locali »;

sempre a pagina 42, l'ultimo capoverso: « La seduta... », va sostituito con le parole: « La seduta termina alle ore 21,20 ».

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 20,30*